



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

**TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**

## CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dalla Legge n° 43/2006 e/o altre norme istituendo gli Ordini – Albi delle Professioni Sanitarie, si delinea il Codice Deontologico della Professione Sanitaria del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Al compimento di quanto sopra nell'applicazione del presente Codice Deontologico il termine Associazione viene letto quale Albo ed Ordine Professionale fino alla loro costituzione

### *Dichiarazione d'intenti:*

Sulla base di quanto definito del D.M. 17/01/97 N°58 istitutivo del profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, e dalle norme di riferimento per le professioni Sanitarie nonché sulla base dei principi di :

- Tutela della vita e della salute
- Rispetto e dignità, dell'autonomia, della libertà e dei diritti umani
- Negazione della discriminazione

contenuti negli artt. 32 e 42 della nostra Costituzione e nella Carta dei Diritti Umani dell'Unione Europea del 7 dicembre del 2000, nonché nell'articolo 2087 del Codice Civile "personalità morale".

### TITOLO I Disposizioni generali

#### **Art. 1 - Il Codice deontologico**

1. Il codice deontologico del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro si fonda sui principi di:

- Tutela della vita e della salute
- Rispetto e dignità, dell'autonomia, della libertà e dei diritti umani
- Negazione della discriminazione
- Trasparenza (espressione della motivazione dell'intervento)

contenuti negli artt. 32 e 42 della nostra Costituzione, nella Carta dei Diritti Umani dell'Unione Europea del 7 dicembre del 2000, nella Carta di Ottawa, Salute 21 (I principi di salute per tutti per la regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità).

2. Stabilisce quali sono le regole e i doveri del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

3. Stabilisce norme di comportamento per i rapporti che deve tenere il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro con utenti, altri colleghi, gli enti pubblici o privati, istituzioni, associazioni ed organizzazioni per i quali esplica la propria professione.

4. Stabilisce sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme da applicare a coloro che commettono inosservanza o omissione al codice deontologico o comunque qualsiasi tipo di azione disdicevole al decoro e corretto esercizio della professione.

5. Le disposizioni del codice si applicano a tutti i professionisti Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro siano essi dipendenti di enti pubblici, di enti o soggetti privati sia liberi professionisti.



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

**TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**

6. I doveri e le responsabilità del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro individuati dal codice deontologico, hanno lo scopo di assicurare il corretto esercizio, il decoro ed il prestigio della professione.
7. L'esercizio professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è subordinato ai vincoli ed ai doveri connessi alle normative vigenti in tema di esercizio .
8. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro libero professionista ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali prescritti dalle leggi vigenti.

## **Art. 2 - Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è il professionista che ai sensi del DM 58/97 e del DM 27 luglio 2000 (titoli equipollenti) è in possesso del titolo professionale abilitante all'esercizio della relativa professione (Laurea) e svolge la propria attività professionale in autonomia e in regime di dipendenza o libera professione, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nelle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale , in ogni azienda e/o soggetto privato, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge.
2. Ai fini del presente codice vengono indicati con:
  - a. Codice: il Codice Deontologico
  - b. Associazione Professionale: Associazione Professionale che riunisce e rappresenta sul piano nazionale, anche attraverso le previste e rispettive strutture territoriali, gli esercenti la professione del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

## **TITOLO II**

### **Principi etici e deontologici**

## **Art.3 - Principi del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, si pone al servizio delle persone nel rispetto della propria dignità umana con correttezza ed imparzialità astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di religione, razza o nazionalità, convincimento politico e appartenenza a classi sociali.
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, s'impegna a rispettare i principi morali e sociali legati alla società, ammettendo che il discostarsi da questi principi può incidere sulla fiducia dell'opinione pubblica nella competenza del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, riconosce la salute come fondamentale benessere dell'individuo e interesse della collettività e s'impegna a tutelarla, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie conoscenze tecnico scientifiche, con l'attività di prevenzione, ricerca, promozione, formazione, informazione di corretti stili di vita che consentano di mantenere il massimo livello di salute;
4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve offrire il miglior servizio nei confronti della tutela della salute evitando di oltrepassare le proprie competenze rivolgendosi, se nel caso ad altri professionisti.



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

## TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

5. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, riconosce l'obbligo e l'importanza dell'Educazione Continua ovvero dell'aggiornamento delle proprie conoscenze in campo tecnico e scientifico e l'esperienza della ricerca quali strumenti volti ad implementare e tenere aggiornate le proprie competenze e raggiungere con efficacia, efficienza e appropriatezza gli obiettivi di tutela della salute nella comunità, fondando il proprio lavoro su conoscenze scientificamente valide e aggiornate.
6. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, riconosce i limiti delle proprie competenze e conoscenze e rimanda la propria responsabilità nei casi possibili quando ritiene di non essere capace di agire in sicurezza per la tutela della salute.
7. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come dipendente pubblico e laddove prevista in relazione alle funzioni attribuite, non deve abusare della propria qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per avere vantaggi personali ed è obbligato a compiere gli atti rispettando il principio di imparzialità e trasparenza,
8. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, non accetterà né solleciterà regali per se o per gli altri.
9. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, non deve avvalersi di cariche pubbliche o politiche per conseguire vantaggi per se o avvantaggiare altri.

### TITOLO III

#### Funzioni e Attività

##### **Art. 4 – Funzioni e attività della professione**

1. Le funzioni e le attività della professione del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono indicati nel DM 58/97:
  - a) è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, d'igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
  - b) è, nei limiti delle proprie attribuzioni, Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
  - c) svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.
  - d) svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività.
  - e) collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.
  - f) è responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.
  - g) partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale.
  - h) contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.
  - i) svolge la sua attività professionale, in regime di dipendenza o libero professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito dell'esercizio della professione il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro:
  - a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze.
  - b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali.



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

**TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**

- c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse.
- d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti.
- e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione, dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche.
- f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze e valuta la necessità di procedere a successive indagini.
- g) vigila e controlla i prodotti cosmetici.
- h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti.
- i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

## TITOLO IV

### Responsabilità nei rapporti con gli utenti, colleghi, istituzioni

#### **Art. 5 - Rapporto con gli utenti o committenti**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve fornire sempre utili e concrete informazioni all'utente che le richiede, utilizzando una terminologia di linguaggio semplice e comprensiva.
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve porre ascolto alle richieste dei bisogni dell'utente cercando di capirne l'appropriatezza dello stesso e nel caso studiare strategie per soddisfarlo.
3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve essere sempre collaborativo con l'utente evitando ogni tipo di violenza psicologica o convinzione abusando in malo modo della convinzione del proprio sapere.
4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve garantire all'utente che le proprie richieste verranno valutate su basi scientifiche e nel caso il proprio bisogno, non trovi offerta tra i servizi presenti sarà valutato il modo per riuscire a soddisfarlo.
5. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve garantire all'utente la tutela e la riservatezza dei dati forniti, fornire ampia informazione sui propri diritti, vantaggi e svantaggi, comunicando all'utente anche il responsabile dei dati forniti o del procedimento come indicato nel testo unico D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
6. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nel caso di incarico tra cliente e libero professionista, deve instaurare con l'utente un rapporto di correttezza, stima, fiducia, lealtà e chiarezza.  
Quando vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e togliere l'incarico al professionista;
7. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto di interessi con il proprio cliente.
8. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve definire con il cliente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.
9. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, con l'incarico conferitogli deve usare la massima diligenza e cura e tutelare sempre gli interessi del cliente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le normative o leggi vigenti.
10. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nel caso in cui rifiuti un incarico per il quale ritiene di non avere la preparazione necessaria deve affidare il cliente all'ordine competente nello specifico campo inerente l'incarico.



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

## TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

11. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, per non recar danno al cliente deve rifiutare incarichi per i quali ritenga di non potersi dedicare con la necessaria cura.
12. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nel caso in cui decida di farsi sostituire da un collega, deve informare e avere il consenso del cliente e accertarsi che tale sostituzione possa essere effettuata tenendo conto della natura dell'incarico e sotto la sua personale responsabilità.
13. Il cliente può rifiutare l'adempimento della prestazione da parte di un altro professionista, essendo il rapporto fondato sull'*"intuitus personae"*.
14. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, potrà recedere dall'incarico prima di fornire la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o altri collegi se trattasi d'incarico collegiale, resta salvo il recesso per giusta causa.
15. nella compilazione della parcella il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro deve usare la massima chiarezza, indicando in dettaglio le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto, le spese sostenute di cui richiede il rimborso.
16. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ha l'obbligo, quando il cliente ne faccia richiesta, di restituire la documentazione, inerente l'incarico ricevuto. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al cliente, oltre la copia degli stessi, i dati, le notizie di quanto svolto sino a quel momento.
17. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di Dottore "Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" (abbreviazione TdP).
18. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, a tutela personale e dell'utente avrà cura di prevedere, per le proprie attività professionali, la copertura del rischio professionale attraverso appropriate polizze assicurative connesse al rischio per responsabilità civile e colpa.

### **Art. 6 - Rapporto nei confronti della collettività**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve impegnare le proprie competenze professionali al servizio della collettività contribuendo allo sviluppo di politiche sanitarie e sociali a favore della salute.
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve progettare e fare ricerca con il fine del benessere della collettività agendo in modo da ampliare le opportunità a chiunque e in particolar modo ponendo più attenzione per le fasce più deboli.
3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve saper studiare e interpretare i bisogni di salute, individuali o di un gruppo di cittadini, di una comunità, etc. creando consapevolezza e favorendo il processo di crescita e sviluppo di benessere nella collettività.

### **Art. 7 - Rapporto con i colleghi**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve basare il proprio rapporto con i colleghi sul rispetto reciproco e riconoscerne il ruolo.
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, non deve screditare i propri colleghi né arrecare loro danno personale o professionale.
3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve condividere le proprie conoscenze ed esperienze ai fini della ricerca e del miglioramento della prestazione erogata.
4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è tenuto a segnalare qualsiasi comportamento scorretto o contrario al codice deontologico da parte dei colleghi all'Associazione professionale attraverso le rispettive strutture organizzative territoriali.



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

**TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**

5. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, non deve esprimere giudizi o critiche su altri colleghi in presenza di utenti o persone estranee alla professione.
6. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è tenuto alla collaborazione con i colleghi e gli altri professionisti e a promuovere un sistema di rete integrato fra gli interventi per dare risposte adeguate e realizzare una buona comunicazione interpersonale.
7. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, commette azione di non rispetto professionale.

## **Art. 8 - Rapporto nei confronti di enti, istituzioni e associazioni**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve porsi in maniera collaborativa nei confronti dei soggetti pubblici o privati e delle istituzioni con le quali è chiamato ad operare a beneficio della tutela della salute pubblica.
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, attraverso la collaborazione di associazioni e istituzioni pubbliche e private, può promuovere iniziative atte ad adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute della comunità, nonché segnalare alle autorità competenti le carenze organizzative, la mancata applicazione delle leggi collaborando affinché vengano puntualmente applicate.
3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve sempre prestare nei limiti delle sue conoscenze e della situazione concreta, la propria attività in caso di emergenze e/o urgenze, mettendosi a disposizione delle autorità pubbliche.
4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che presta lavoro presso una pubblica amministrazione non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi perseguiti dall'amministrazione dalla quale dipende.
5. Nel caso partecipi ad attività formative nei corsi di laurea il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è responsabile degli insegnamenti teorici, pratici, tecnologici ed etici e deontologici della professione, contribuisce alla formazione degli studenti anche attraverso una corretta attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale.

## **Art. 9 - Rapporto nei confronti dell'organizzazione in cui il Tecnico della Prevenzione presta la propria professione.**

Queste responsabilità sono indicate nel disciplinare dei contratti di lavoro con precise sanzioni da applicare a chi ne omette l'osservazione.

Per il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che svolge il proprio lavoro come dipendente pubblico si fa riferimento al disciplinare contenuto nel CCLN. Tale disciplinare viene utilizzato in analogia per gli altri professionisti Tecnici della Prevenzione.

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve contribuire alla vita dell'organizzazione di appartenenza con un rapporto leale verso la stessa usando i canali appropriati e collaborando alle azioni di sviluppo previste dai piani e dagli atti aziendali.
2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve tendere a sviluppare la propria attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell'intervento e l'esplicazione massima possibile delle potenzialità della figura anche a livelli dirigenziali, nel mondo delle aziende e delle università, e più in generale negli ambiti di pertinenza avanzando opportunità di aggiornamento e formazione.
3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve avere un comportamento tendente all'armonizzazione massima possibile degli aspetti professionali, Associativi e sindacali, realizzando accordi con i relativi organismi rappresentativi, per la migliore tutela dei Tecnici della Prevenzioni nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, in attività di lavoro e per la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione.



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

## TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che viene a sapere o conoscere dell'organizzazione e dell'utente e lo esige da coloro con i quali collabora e che possono avere accesso, di fatto o di diritto, alle informazioni private e riservate. La rilevazione del segreto professionale è consentita solo per gli obblighi di legge.

5. Nel caso in cui gli siano affidati studenti tirocinanti del rispettivo Corso di Laurea o di altri Corsi, Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro nel riconoscere negli studenti il futuro della professione, deve accoglierli con attenzione e si deve adoperare a trasmettergli le proprie abilità professionali e conoscenze. Egli in quanto professionista è responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.

### Art. 10 - Rapporto con l'Associazione Professionale

1. All'Associazione Professionale, possono essere iscritti tutti i Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che abbiano titoli per farlo. Il rapporto che s'instaura fra Associazione Professionale e Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sarà di "*intuitus personae*" cioè sulla base del curriculum vitae e alle richieste per l'iscrizione all'Associazione Professionale.

2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, deve attenersi alle direttive e prescrizioni dettate dall'Associazione Professionale nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

3. L'appartenenza all'Associazione Professionale impone a tutti gli iscritti il dovere di collaborare. Ogni iscritto deve segnalare all'Associazione Professionale, nella figura del Segretario Regionale, il comportamento dei propri colleghi contrastante le norme deontologiche, inoltre se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

4. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ha il dovere e il diritto di partecipare alla votazione per il rinnovo degli organi statuari dell'Associazione Professionale, salvo una giustificata motivazione.

5. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, dipendente pubblico può svolgere attività libera professionale, salvo le incompatibilità previste dalle leggi vigenti e non nell'area interessata alla propria vigilanza e controllo.

## TITOLO V

### Partecipazione a concorsi e commissioni

#### Art. 11 - Componenti di commissione

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, nominato come componente di commissione di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispettoso della propria professione.

2. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, prescelto dalla Presidenza dell'Associazione Professionale o da propri delegati, per partecipare a Commissioni in rappresentanza dell'Associazione stessa, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stessa. Deve inoltre segnalare all'Associazione Professionale le violazioni delle presenti norme poste in essere da colleghi membri della stessa commissione.

3. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, che è nominato come componente di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

4. Gli iscritti all'Associazione Professionale sono diffidati dal partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli enti interessati, non abbiano richiesto i nominativi all'Associazione stessa. Per nomine conferite a titolo personale, il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Associazione Professionale.



# UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

**TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**

## TITOLO VI

### Funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

#### **Art. 12 - Il Tecnico della Prevenzione Ufficiale di Polizia Giudiziaria**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che svolge la propria professione all'interno degli enti pubblici con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è tenuto a rispettare quanto indicato nel codice di procedura penale, codice penale e civile.
2. Qualsiasi atto di polizia giudiziaria dovrà essere eseguito con rispetto nei confronti della persona che lo subisce, opportunamente comunicato, illustrato e chiarito che l'azione adottata è volta ad assicurare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica dei lavoratori, di sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, di sicurezza alimentare, di ambiente.

## TITOLO VII

### Sanzioni e procedimenti disciplinari

#### **Art. 13 – Sanzioni disciplinari**

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che non rispetta le norme contenute nel presente codice deontologico è punibile con le sanzioni o i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente statuto dell'Associazione Professionale.

## TITOLO VIII

### Disposizioni finali

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. Le norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli, costituiscono l'integrazione delle norme legislative che disciplinano l'attività del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sia pubblico che privato.
2. Tutti gli iscritti all'Associazione Professionale devono osservare tali norme fissate dal presente codice deontologico.
3. Le presenti norme comuni a tutti gli iscritti all'Associazione Professionale sono deliberate dall'Assemblea dei Soci iscritti all'Associazione Professionale che riunisce e rappresenta sul piano nazionale gli esercenti la professione del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Gli iscritti all'Associazione Professionale possono in qualunque momento far pervenire agli organi dell'Associazione, in forma scritta e motivata, le proprie osservazioni in relazione al presente Codice.
8. La Presidenza dell'Associazione, con deliberazione della Segreteria Nazionale e sentito il collegio dei probiviri, potrà in via straordinaria procedere alla revisione del presente codice deontologico, in relazione a modifiche rese cogenti da norme e/o motivate richieste istituzionali.
9. Il codice deontologico della professione "Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro" sarà inviato al Ministero della Salute, ed ai Ministeri di riferimento per la professione nonché al Ministero di Grazia e Giustizia (o comunque denominati), nonché reso pubblico attraverso pubblicazione del sito ufficiale dell'Associazione.